



STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE CAMUNO CHINTE'

Modifiche allo statuto registrato il 26/novembre 2009 all'ufficio registro di Breno n°2741 serie 3

ART.1 costituzione e scopi

- 1) E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Karate Camuno Chintè
- 2) L'associazione sportiva ha sede in via Padre Luigi Cagni n°10 Pisogne BS, con le palestre
in via Don Pietro Salvetti di Gratacasolo, e le sezioni di Pisogne, Borno.
- 3) L'associazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente fini sociali attraverso l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di corsi di karate e partecipazioni a gare, tornei e campionati e l'organizzazione di manifestazioni sportive, la formazione e la preparazione di squadre ed ogni altra attività dilettantistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle direttive della federazione italiana lotta pesi judo karate e arti marziali.
- 3) L'associazione accetta ed applica lo statuto ed i regolamenti della FIJLKAM ed ogni disposizione emanata dai competenti organi federali.
- 4) L'associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

ART.2 Patrimonio ed Entrate

- 1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e dalle quote associative annuali stabilite annualmente dal consiglio direttivo.
- 2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di € 154,938 (centocinquattaquattro/938) versati come segue: Berardi Guido € 25,823 Soldi Claudio € 25,823 Crisanti Italo € 25,823 Franzoni Marco € 25,823 Tosi Elio € 25,823 Zani Manuele € 25,823 (pari a £ 300,001)
- 3) Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle seguenti risorse:
 - a) dei versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'associazione, la quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
 - b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive;
 - d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
 - e) delle quote versate dai tesserati, per i servizi usufruiti dall'associazione sportiva dilettantistica, le quali vengono stabilite all'inizio di ogni anno sportivo dal consiglio direttivo, e possono essere dilazionate mensilmente e può prevedere sconti (per fratelli, o per anticipi di più quote, o anche gratuitamente per casi particolari decisi dal consiglio stesso)

- f) Può in oltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale
- 4) il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa per i soci fondatori ed effettivi, da versare annualmente tale quota è uguale per tutti.
- 5) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto uno precedente. E' comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- 6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 7) le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

ART.3 SOCI

- 1) I soci dell'associazione si distinguono
 - a) soci fondatori
 - b) soci effettivi
 - c) soci onorari
- 2) l'adesione all'associazione non ha limiti temporali, e ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo
- 3) l'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione.
- 4) sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e dell'originario fondo di dotazione dell'associazione il loro numero non deve essere inferiore a nove.
La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.
- 5) Sono soci Effettivi coloro che abbiano domandato di far parte dell'asd nel corso della sua esistenza, "previa compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'asd Karate Camuno Chintè", e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo in carica, entro 60 giorni dalla richiesta pervenuta, i soci effettivi "purché maggiorenni" possono partecipare alle assemblee, con i soci fondatori ed hanno diritto di voto.
- 6) sono soci onorari quelle persone individuate dal consiglio direttivo, in carica che decide di dare Questa Onorificenza, e dopo che questi l'abbiano accettata, i soci onorari non sono tenuti a versare la quota associativa annuale
- 7) Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare:
 - a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport;
 - b) a contribuire alle necessità economiche sociali;
 - c) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federale per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.
- 8) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme relative alla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta in caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10) I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal consiglio direttivo o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato, la delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera o email.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al Punto precedente.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

ART.4 ORGANI

1) Sono organi dell'associazione;

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il Presidente, e vice Presidente
- c) il consiglio Direttivo
- d) il segretario

ART. 5 L'assemblea dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'Assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Alle Assemblee deve partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni

Art.6 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nelle bacheche delle sedi di allenamento e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattate.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci fondatori ed effettivi in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART:7- Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni e rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative

ART.8- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto: del Presidente che lo presiede; del Vicepresidente; di tre o più Consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea) *di cui uno (1 responsabile atleti) uno e 1 (1 responsabile tecnici9) e del Segretario.*

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, **non ricoprono cariche sociali in altre Società Sportive ed Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche di competenza della FJLKAM**, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei Soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART.9-II segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

ART. 10- Libri dell'associazione

- 1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro dei soci.

ART. 11-Bilancio preventivo e rendiconto economico finanziario

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno
- 2) Entro il 31 novembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del successivo esercizio
- 3) Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo.
- 4) Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione 10 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.
- 5) Nello stesso termine il rendiconto economico e finanziario deve essere messo a disposizione del collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere.

ART. 12- Avanzi di gestione

- 1) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo diretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
- 2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione, delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13- Scioglimento

- 1) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in mancanza, vengono devoluti ad una Società Sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia.

ART.14-Sanzioni disciplinari

- 1) A carico dei soci, che vengano meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'ammonizione
 - b) la sospensione
 - c) la radiazioni
- 2) Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal consiglio direttivo .
La radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.
- 3) Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il comitato Regionale competente

ART.15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le F.S.N. alle quali la Società Sportiva è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea Generale dei Soci del 10 dicembre 2015.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

.....

.....

IL PRESIDENTE DELL'ASD KARATE CAMUNO CHINTE'

.....

PISOGNE LI 10 /DICEMBRE 2015